

S. 19232/10
con 131774/1



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 34

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 13550/2010 R. Gen. Dispositivo N.

Il Giudice designato, Dott. R. Grisanti nella causa

TRA

Bagnato Sento

domiciliato in Roma, via Federico 172 presso l'Avv. Galleano, con l'au. D. de Donno che lo rappresenta.

Poste Italiane SpA

domiciliato in Roma via C. Monteleone 116 presso l'Avv. G. Corrado che lo rappresenta - contumace

all'udienza del 2-12-10 ha pronunciato la seguente **sentenza**.

DISPOSITIVO

*definitivamente pronunciato
di cui era*

*la nullità della clausola affossive
del termine ai Contratti di lavoro
e tempo determinato in maniera
indefinita, per le ragioni espresse in
parti motivate;
per l'effetto;*

idichiaro

*che tra le parti a far data del 2-11-2006
è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato
e t. indeterminato (e tuttora in corso);*

oltre

peraltro, alla corrente di ripristino - di fatto -

il rapporto di quote, o, in al fatto, e corrisponde
al risultato, e loro doll'ort. 32, come 5e 7,
legge n. 183/2000, e titolo di indennità
annua, (comunicata sull'ultima
retribuzione globale di fatto, percepita dal 13 agosto
del 1980 con la parte di 11-7-2007) x
4 mensilità (al lordo) meno a pagare la spesa
della pulizia equale in euro 1200,00 + 12,50%
S.G. + IVA + CA.

de J. A. C.

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott. Eugenio Grisanti,
all'udienza del 2-12-2010, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al N. 13550/2010 vertente

tra

Bagnato Santo con l'avv. O. de Donno

e

Poste Italiane spa con l'avv. G. Consolo

oggetto: nullità clausola appositiva del termine a contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato
conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come dai
rispettivi atti introduttivi della causa

Svolgimento del processo

Con rituale ricorso, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., Bagnato Santo ha convenuto in giudizio Poste Italiane spa esponendo di aver lavorato alle dipendenze di detta società, con 3 contratti a termine nei seguenti periodi temporali: il primo, intercorso dal 2-11-2006 al 31-1-2007 ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis d.lvo n. 368/2001 presso l'ufficio recapito di Monza, seguito da altri 2 dispiegatisi, con inquadramento nell'area operativa, sempre come addetto al servizio di recapito, dal 2-4-2007 al 30-6-2007 presso l'ufficio di CPD Milano Centro ed, infine, dal 7-9-2007 al 31-10-2007 presso l'ufficio di Arona.

Deduce il ricorrente, sotto vari profili, l'illegittimità dello stipulato contratto a termine eccependone la nullità della clausola appositiva, limitativa della durata del rapporto e, segnatamente, la sostanziale carenza dei requisiti prescritti dalla disposizione legislativa richiamata ai fini della validità dell'apposizione operata dalla società convenuta, anche, per quanto non ultimo, il mancato rispetto, da parte di Post. It. della c.d. clausola di contingentamento che renderebbe, in via ulteriore, illegittimi ed invalidi i termini in discussione.

Pertanto, chiede dichiararsi la trasformazione dei contratti in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna della convenuta alla sua riammissione in servizio ed al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni non percepite sino alla effettiva ripresa del lavoro.

La società convenuta si è costituita in giudizio, anch'essa ampiamente ed in modo, altrettanto, articolato, sostenendo la conformità a legge della clausola di tempo determinato, a suo dire, giustificata direttamente dalla norma di legge senza altra necessità di indicazione, ed ancor meno, di prova, da parte datoriale, di qualsivoglia causale dell'apposizione del termine ai tre contratti dedotti in giudizio, nella previsione del legislatore novello, scervri da esigenze che non fossero quelle inerenti la situazione soggettiva dell'impresa e/o del settore produttivo preso in esame dalla stessa disposizione legislativa. Comunque, dopo copiosi richiami alla normativa -di legge e contrattuale- "in subiecta materia", non ha ommesso, la resistente, di rilevare, tra le altre considerazioni come vi sia stato, da parte di Poste It, piena e puntuale osservanza anche delle percentuali di legge e contrattuali concordate con le OO.SS., per le assunzioni a tempo determinato.

Di seguito, deduce ed eccepisce che, dato l'ampio decorso del tempo dalla scadenza del termine finale dell'ultimo contratto a tempo determinato, senza che il ricorrente si sia, frattanto, attivato nel promuovere in sede giudiziaria le sue richieste, per l'inerzia così mostrata dal lavoratore, che, in pratica, avrebbe fatto acquiescenza, l'eventuale, ritenuto rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui si fossero, ipoteticamente, trasformati i 3 contratti a termine, pur ammessane la invalidità, relativa alla clausola appositiva del termine medesimo (del che essa costituita dubita per essere, al contrario, nullo l'intero regolamento negoziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., la cui applicazione, in subordine, chiede come ostativa, senz'altro, della pretesa conversione o trasformazione in un unico ed unitario rapporto a tempo indeterminato) questo stesso, unico ed unitario r. a t. indeterminato sarebbe, in ogni caso, sempre a detta della costituita, cessato per mutuo consenso desumibile da fatto concludente del lavoratore, ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Conclude, comunque, per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 14-10-2010 è stato sentito liberamente sui fatti di causa il ricorrente; acquisita, quindi, documentazione ed autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza dell' -12-2010, come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

In via preliminare, va, a parere del giudicante respinta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa della resistente: invero,

perchè possa parlarsi di mutuo consenso idoneo, a norma dell'art. 1372 cc., e sciogliere il rapporto contrattuale sembra doversi ritenere esistente e dimostrata la consapevolezza, da parte dei soggetti del contratto e/o dei contratti stipulati (nello specifico, con la controparte Poste Italiane s.p.a.) della causa di invalidità ("sub specie iuris") dello/degli stessi: il che non può di certo dirsi e presupporre in un dipendente di media cultura, quale il Bagnato. Sotto altro aspetto, non può essere dimenticato che l'azione proposta nel presente giudizio è di natura "dichiarativa di nullità" di una clausola contrattuale (quella, cioè, di apposizione del termine a contratti a tempo determinato) e, come tale, non soggetta, come, del resto, tutte le azioni di nullità, a prescrizione. Nel merito, poi, nella fattispecie, come anche attestato dalle dichiarazioni liberamente rese dal ricorrente nel corso dell'udienza del 14-10-2010, egli ha lavorato alle dipendenze della resistente per ben 3 contratti tra loro succedutisi in sequenza temporale, da farne ritenere ragionevole, secondo buona fede, l'affidamento del dipendente stesso in una sua prossima e definitiva assunzione, da parte della sua datrice di lavoro, a tempo indeterminato. Ma così non è stato.

Nondimeno, per quanto sia sufficiente, ad avviso del decidente, richiamare sul punto un (ormai) orientamento (superato, invero, dalla recente pronuncia della C.G.E., sez. 4^a, del 24-6-2010 in proc. 98/09, che ha statuito sulla ininfluenza, ai fini della valida apposizione del termine, dell'omessa indicazione del nominativo del personale da sostituire, anche se qui si è in presenza - nota questo giudice - in ipotesi di assunzione "a-causale", perchè in tutti e tre i casi effettuata ex art. 2 co. 1 bis, e quindi discostandosi dall'opinamento "obiter" espresso da Cort. Cost. nella sent. n. 214/2009) orientamento - ripetersi - della giurisprudenza di legittimità (cfr. "ex multis" Cass. 18354/2003) secondo cui in caso di assunzione a tempo determinato dovuta ad assenza di personale, sembrava necessario "ad validitatem" della clausola in parola (limitativa della durata temporale dell'assunzione al lavoro) che la datrice indicasse in contratto il nominativo del soggetto da sostituire; ciò non più per le ragioni ora riportate dalla giurisprudenza europea.

Diversamente - osserva il giudice - i contratti "de quibus", nella presente fattispecie si trasformano in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato "ope legis" per la diversa ragione che la società resistente non ha provato, come, invece, era suo onere di aver rispettato le clausole di contingentamento con riguardo alle assunzioni dei lavoratori ex art. 2 co. 1 bis. Infatti, come anche constatato a verbale (dell'udienza del 14-10-

2010), la società non ha prodotto alcun documento (a tal fine, non potendo sovvenire, per logiche e naturali ragioni, la prova critica) a dimostrazione di quanto dalla stessa asserito nella memoria di costituzione e ribadito poi nelle note autorizzate, *espresso, oneri, in corso in decadenza.*
Conclusivamente il termine apposto ai singoli contratti stipulati dalle parti è nullo per la precisata considerazione e, pertanto, il rapporto deve intendersi a tempo indeterminato dalla sua stessa scadenza (31-10-2007).

La convenuta va, dunque, condannata a riammettere in servizio il ricorrente e a corrispondergli, in conformità dell'espressa previsione dell'art. 32 comma 7 della legge 4-11-2010 n. 183, immediatamente applicabile ai giudizi pendenti, quale il presente, alla data del 24-11-2010, di entrata in vigore della novella, un'indennità onnicomprensiva determinata sull'ultima retribuzione globale di fatto, a norma del precedente comma 5 del cit. art. 32, e liquidata in dispositivo che si ha per trascritto.
Le spese di lite, liquidate anch'esse, nel dispositivo, sono poste a carico della convenuta soccombente.

Roma, 2-12-2010

Il giudice

IL CANCELLIERE CI
Livia Marzilli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 12 10
IL CANCELLIERE CI

Livia Marzilli